

Gli invalidi civili totali, titolari di pensione non debbono presentare alcuna domanda all'INPS per ottenere la maggiorazione perché viene loro riconosciuta d'ufficio.

Come noto, il 23 settembre INPS ha emanato la circolare applicativa N° 107 su quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 23 giugno N° 152 e dal conseguente decreto legge del 14 agosto N°104, articolo 15, in merito all'incremento della pensione di invalidità.

L'aumento previsto porterà la pensione di invalidità ad un massimo di 651,51 euro per tredici mensilità, equiparando invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi e titolari di pensione di inabilità, come indicato dall'articolo 2 della legge 222 del 1984, già a partire dal compimento del 18° anno di età.

CHI PUO' OTTENERE LA MAGGIORAZIONE?

- Hanno diritto all'incremento **invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale dai 18 ai 60 anni**; tale incremento consente di arrivare ad una **erogazione complessiva massima pari ad euro 651,51, per tredici mensilità**.

Rimangono **esclusi** dall'incremento: gli invalidi civili parziali, chi invalido civile totale, cieco totale o sordo non percepisce la pensione perché supera i limiti reddituali fissati per la sua erogazione, i minori invalidi, ciechi o sordi.

COME OTTENERE LA MAGGIORAZIONE?

PER GLI INVALIDI CIVILI (l. 118/1971 e altre)

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di invalidità civile è **riconosciuta d'ufficio**. Come già detto, il reddito complessivo sarà pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità (l'incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili, mentre per i ciechi assoluti a 341,34 euro mensili).

PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITA' (l. 222/1984 art.2)

I titolari di pensione di inabilità (*titolari di pensione previdenziale (ex legge 222/1984) che viene erogata a chi mentre lavorava è diventato così inabile da non essere più in grado di svolgere alcun proficuo lavoro*) devono invece **presentare domanda**.

“Ai titolari di pensione di inabilità è riconosciuto un incremento, per tredici mensilità, della misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a **516,46 euro al mese**, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge.”

Limiti di reddito (importi 2020):

- il limite di **reddito personale** di riferimento per il **pensionato solo** è **euro 8.469,63**
- il limite di **reddito coniugale** di riferimento per il **pensionato sposato** è **euro 14.447,42**
- **non concorrono al calcolo: il reddito della casa di abitazione**, le pensioni di guerra, **l'indennità di accompagnamento**, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

- ♣ **sono conteggiati** tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF.

Decorrenza delle domande

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell'età stabilita dalla disposizione.

Fonti Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020, Circolare applicativa INPS 107 del 2020, Anffas Onlus, HandyLex, Spazio Disabilità Regione Lombardia

La Responsabile SAI?
Elisabetta Carini